Segreteria Provinciale L'Aquila

Sulmona, 30 settembre 2008

LODO ARBITRALE

Il Capo Treno **COLAIACOVO MAURO** dell'impianto di Sulmona ha fatto ricorso al Collegio di Conciliazione ed Arbitrato per la sanzione disciplinare consistente in **€ 20,00 di multa** comminatagli a seguito della contestazione mossagli con la motivazione:

"Ella, il giorno 17/04/08, in turno come Capo treno al treno 3347, non rispettava i tempi previsti di presentazione.

Inoltre non era in possesso di FL e PGOS e nell'occasione il Suo vestiario non era conforme (non indossava il berretto, la giacca, la camicia e la cravatta)".

IL COLLEGIO DI CONCILIAZIONE ED ARBITRATO Composto da:

DR. ..... Presidente/terzo membro

DR. ..... arbitro in rappresentanza di Trenitalia spa

SIG. GIOVANNI DI TOMMASO arbitro in rappresentanza di Colaiacovo Mauro,

ha accolto l'eccezione riguardante la genericità della contestazione e ha così concluso:

"Deve, invece, ritenersi fondata l'eccezione relativa alla genericità della contestazione di cui trattasi.

Infatti, l'indicazione "non rispettava i tempi previsti di presentazione" al treno 3347 deve considerarsi assolutamente generica, in quanto non contiene elementi di specificità che consentono al lavoratore l'efficace esercizio del diritto di difesa: non viene, cioè detto quali sono i tempi previsti di presentazione, quanto tempo prima o dopo egli si è presentato al treno né sono fornite altre indicazioni più precise tali da dettagliare l'infrazione.

La riprova della genericità della contestazione è data dal fatto che il lavoratore sostiene che l'addebito mossogli non è rispondente al vero, atteso che egli si è presentato al treno assolutamente in orario e la società non è in grado di smentire quanto da lui asserito (dimostrando il contrario), proprio perché non ha debitamente dettagliato le circostanze della violazione.

Anche alla documentazione prodotta dall'arbitro di parte aziendale (scheda di Visita Tecnico Regolamentare), oltretutto, non si rilevano elemente aggiuntivi tali da dimostrare la veridicità dell'asserzione, in quanto nella predetta scheda vi è la sola indicazione, ad opera dei soggetti che hanno effettuato le verifiche che "il Capo Treno non rispetta i tempi di presentazione".

Analoga considerazione deve farsi con riferimento all'altra contestazione riguardante il vestiario che il lavoratore non avrebbe indossato nella circostanza oggetto di contenzioso.

Anche questa contestazione, infatti, non ha i requisiti della specificità: non è indicato, ad esempio, cosa egli indossasse che non fosse conforme a quanto prescritto; la riprova è che il lavoratore nega categoricamente il fatto, affermando che la società non può sostenere che egli non indossasse giacca, camicia e cravatta di ordinanza, atteso che sopra tali indumenti indossava il giubbotto chiuso e pertanto non si poteva sapere cosa indossasse sotto lo stesso.

Per l'effetto, la contestazione di infrazione deve ritenersi generica e non specifica ed, in quanto tale, lesiva dell'efficace esercizio del diritto di difesa da parte del lavoratore.

*Per tutto quanto sopra, il Collegio **a maggioranza** (Presidente/Terzo Membro e arbitro di parte del lavoratore, contrario l'arbitro di parte dell'azienda)*

d e c i d e

che il provvedimento disciplinare comminato dalla società Trenitalia spa al lavoratore Colaiacovo Mauro con lettera del 6.6.2008, consistente nella multa di € 20,00 venga annullato.

Le spese seguono la soccombenza".

Letto, confermato e sottoscritto in Pescara in data 29.9.2008

I COMPONENTI DEL COLLEGIO *IL TERZO MEMBRO*

FEDERAZIONE AUTONOMA SINDACATI TRASPORTO – FerroVie
Segreteria Provinciale L'Aquila
Piazza Vittime Civili di Guerra, 1 - 67039 SULMONA (L'Aquila)
Tel: 0864.566140 – 0864.241346 - 3384335528 **Fax:** 0864.241346
Tel. FS: 926.834.346 **Fax FS:** 926.834.346 **E-Mail:** sulmona@fastferrovie.it